Tentori
Tax & Legal
Solutions

Via Giacomo Leopardi 7/D — 22036 Erba (CO)
info@tentoritls.it · www.tentoritls.it
P.IVA 04247490131

APPROFONDIMENTO

Per imprese e imprenditori
Accertamento, crisi e contenzioso

RISORSA

N. 47/2026
Aggiornata al 14/10/2026
7 punti di controllo

Guida all'accertamento con adesione

Come funziona la trattativa con l'Agenzia delle Entrate dopo la riforma del 2024: in quali momenti si può chiedere, che cosa sospende, quanto si risparmia e come si paga.

L'accertamento con adesione è la trattativa formale con l'Agenzia delle Entrate per chiudere una contestazione senza andare davanti al giudice tributario. L'impresa e l'ufficio discutono i rilievi, ridefiniscono le maggiori imposte e firmano un atto che non può più essere impugnato né modificato. In cambio le sanzioni scendono a un terzo del minimo e il pagamento può essere rateizzato.

La riforma fiscale (D.Lgs. 13/2024, per gli atti emessi dal 30 aprile 2024) ha cambiato i tempi della procedura, legandola al nuovo contraddittorio preventivo obbligatorio. Questa guida spiega le regole vigenti al 14 ottobre 2026 (D.Lgs. 218/1997). Dal 1° gennaio 2027 la materia è riordinata nei nuovi testi unici tributari: i principi restano, ma gli articoli da citare cambieranno.

01 Che cos'è e quando conviene pensarci

L'adesione è un accordo sull'**imponibile**, non uno sconto sull'imposta. L'ufficio può rivedere i rilievi solo se l'impresa porta argomenti e documenti che ne mostrano la debolezza: una contestazione fondata su presunzioni deboli, su una ricostruzione dei ricavi discutibile o su costi ritenuti indeducibili per ragioni formali ha margini di trattativa; una contestazione documentata in modo puntuale ne ha pochi.

Conviene valutarla sempre, anche quando si pensa di fare ricorso, perché la sola presentazione dell'istanza dà tempo per studiare l'atto e preparare la difesa. Le domande da porsi con il professionista sono tre:

- **Quanto è solida la pretesa?** Si leggono i rilievi uno per uno, separando quelli contestabili nel merito da quelli difficili da superare.
- **Quanto costa ciascuna strada?** Imposte, sanzioni e interessi in caso di adesione, a confronto con il rischio, i tempi e i costi di un giudizio in uno o più gradi.
- **Che effetti ha la chiusura?** Su altri anni d'imposta con la stessa questione, sui soci (nelle società di persone e trasparenti), su eventuali profili penali.

Da sapere. Le sanzioni per la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste dell'ufficio (per esempio un questionario non restituito) non si riducono con l'adesione (art. 2, c. 5, D.Lgs. 218/1997). Rispondere bene in fase istruttoria resta il primo passo.

02 I tre momenti in cui si può chiedere

Dopo la riforma, il momento in cui si presenta l'istanza dipende da come è iniziato il controllo e dal fatto che l'atto sia stato preceduto o no dal **contraddittorio preventivo**. Dal 2024, infatti, l'Agenzia deve di regola inviare al contribuente uno *schema di atto* prima dell'avviso di accertamento, lasciandogli non meno di 60 giorni per osservazioni e accesso al fascicolo (art. 6-bis L. 212/2000). Sono esclusi gli atti automatizzati, i controlli formali e le liquidazioni individuati con decreto ministeriale, e i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

SITUAZIONE	QUANDO PRESENTARE L'ISTANZA	RIFERIMENTO
Dopo accessi, ispezioni o verifiche (per esempio dopo il processo verbale della Guardia di Finanza)	Dopo l'accesso, l'ispezione o la verifica, chiedendo all'ufficio di formulare una proposta	art. 6, c. 1, D.Lgs. 218/1997
È arrivato lo schema di atto (contraddittorio preventivo)	Entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema	art. 6, c. 2-bis, D.Lgs. 218/1997
È arrivato l'avviso preceduto dallo schema, senza che sia stata chiesta l'adesione prima	Entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso; il termine per il ricorso resta sospeso per 30 giorni	art. 6, c. 2-bis e 3, D.Lgs. 218/1997
È arrivato un avviso non preceduto da contraddittorio (casi esclusi)	Prima del ricorso, entro il termine per impugnare (60 giorni)	art. 6, c. 2, D.Lgs. 218/1997; art. 21 D.Lgs. 546/1992

> **Una sola occasione.** Chi ha già chiesto l'adesione dopo la verifica, entro i 30 giorni dallo schema di atto o di comune accordo dopo le osservazioni, non può presentare una nuova istanza dopo la notifica dell'avviso (art. 6, c. 2-quater, D.Lgs. 218/1997). Il momento va scelto con cura: non conviene "provare" l'adesione presto senza aver preparato la documentazione.

Esiste anche un'adesione **avviata dall'ufficio**: nei casi esclusi dal contraddittorio preventivo l'Agenzia può notificare l'avviso insieme a un invito a comparire che indica periodi, maggiori imposte, sanzioni, interessi e motivi (art. 5, c. 1, D.Lgs. 218/1997). Se le osservazioni presentate sullo schema di atto fanno emergere i presupposti, le parti possono avviare l'adesione di comune accordo (art. 6, c. 2-ter). Infine, dopo una verifica, il contribuente può aderire al **processo verbale di constatazione** nel suo contenuto integrale entro 30 giorni dalla consegna, comunicandolo all'ufficio e all'organo che lo ha redatto: in questo caso le sanzioni ridotte dell'adesione sono ulteriormente dimezzate (art. 5-quater D.Lgs. 218/1997).

03 Che cosa succede quando si presenta l'istanza

L'istanza è un atto semplice, presentato all'ufficio che ha emesso lo schema o l'avviso, con un recapito anche telefonico. I suoi effetti, però, sono rilevanti e vanno calcolati con precisione.

— **Sospensione dei termini.** Se l'istanza segue un avviso non preceduto da contraddittorio, il termine per il ricorso e quello per il pagamento dell'IVA accertata restano sospesi per **90 giorni** dalla presentazione. Se l'istanza è presentata nei 15 giorni dalla notifica di un avviso preceduto dallo schema, la sospensione del termine per impugnare è di **30 giorni** (art. 6, c. 3).

— **Riscossione provvisoria.** L'eventuale iscrizione a ruolo provvisoria delle imposte accertate avviene, se ne ricorrono i presupposti, solo dopo la fine della sospensione (art. 6, c. 3).

— **Convocazione.** Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza l'ufficio invia l'invito a comparire, anche in forma telefonica o telematica (art. 6, c. 4).

— **Il ricorso fa cadere l'istanza.** Se nel frattempo l'atto viene impugnato, l'istanza si intende rinunciata (art. 6, c. 3).

> **Attenzione ai calcoli.** La sospensione non elimina il termine: lo sposta. Se la trattativa non si chiude, il ricorso va notificato entro il termine residuo, sommando con attenzione i giorni di sospensione. Annotare in agenda la nuova scadenza appena si deposita l'istanza è la prima cosa da fare.

Per i controlli avviati con invito dell'ufficio vale anche una regola di tutela per l'Agenzia: se tra la data di comparizione e la scadenza del termine per notificare l'atto restano meno di 90 giorni, quel termine è prorogato automaticamente di 120 giorni (art. 5, c. 3-bis).

04 Come si prepara il contraddittorio

L'incontro con l'ufficio (uno o più, spesso a distanza) è una discussione tecnica. Funziona quando l'impresa arriva con una posizione ordinata, non con una richiesta generica di "venirsi incontro".

- [] Rileggere schema di atto o avviso e numerare i rilievi, distinguendo quelli di fatto da quelli di diritto
- [] Preparare per ogni rilievo una memoria breve con i documenti che lo smontano o lo ridimensionano
- [] Valutare con il professionista l'orientamento della giurisprudenza e della prassi sulle questioni di diritto
- [] Stimare l'esito economico di più scenari (rilievo eliminato, ridotto, confermato) per sapere fin dove ha senso trattare
- [] Chiedere lo scomputo dalle maggiori imposte delle perdite fiscali non ancora utilizzate, se ce ne sono
 `art. 7, c. 1-ter, D.Lgs. 218/1997`
- [] Delegare il professionista con procura speciale, se l'impresa non partecipa direttamente
 `art. 7, c. 1-bis, D.Lgs. 218/1997`
- [] Chiedere che ogni incontro sia verbalizzato e conservare le proposte scritte scambiate

Da sapere. Se l'istanza segue un avviso già preceduto dal contraddittorio preventivo, in adesione l'ufficio non considera fatti diversi da quelli emersi nelle osservazioni del contribuente o già oggetto dell'avviso (art. 7, c. 1-quater). Gli argomenti migliori vanno quindi spesi già nelle osservazioni allo schema di atto.

05 L'atto di adesione e quanto si risparmia

Se l'accordo si raggiunge, l'ufficio redige l'**atto di accertamento con adesione** in duplice esemplare, firmato dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal capo dell'ufficio o da un delegato. L'atto indica, per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione della definizione e la liquidazione di imposte, sanzioni e interessi (art. 7, c. 1).

— **Sanzioni ridotte.** Le sanzioni sui tributi definiti si applicano nella misura di **un terzo del minimo** previsto dalla legge (art. 2, c. 5). Restano escluse dalla riduzione le sanzioni da liquidazione automatica delle dichiarazioni e quelle per mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste dell'ufficio.

— **Contributi.** Sulle somme dovute per contributi previdenziali e assistenziali collegate all'adesione non si applicano sanzioni né interessi (art. 2, c. 5).

— **Stabilità.** L'atto definito non è impugnabile e non può essere integrato o modificato dall'ufficio (art. 2, c. 3). Restano possibili ulteriori accertamenti solo nei casi tassativi previsti, per esempio per nuovi elementi che facciano emergere un maggior reddito superiore al 50% di quello definito (oltre una soglia minima di legge), per gli accertamenti parziali o per i redditi di partecipazione (art. 2, c. 4).

Sul piano penale, la definizione e il pagamento delle imposte possono avere effetti per i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. È un tema da valutare caso per caso con il difensore, prima di firmare, quando la contestazione supera le soglie di rilevanza penale.

06 Come si paga: unica soluzione o rate

ELEMENTO	REGOLA	RIFERIMENTO
Termine di pagamento	Entro 20 giorni dalla redazione dell'atto	art. 8, c. 1, D.Lgs. 218/1997
Rateizzazione ordinaria	Fino a 8 rate trimestrali di pari importo	art. 8, c. 2
Rateizzazione per importi elevati	Fino a 16 rate trimestrali se le somme dovute superano € 50.000	art. 8, c. 2
Scadenza delle rate	Prima rata entro i 20 giorni; le successive entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre	art. 8, c. 2
Interessi	Dovuti sulle rate successive alla prima, dal giorno successivo al termine della prima rata	art. 8, c. 2
Perfezionamento	Con il pagamento dell'intero importo o della prima rata	art. 9 D.Lgs. 218/1997
Quietanza	Da trasmettere all'ufficio entro 10 giorni dal pagamento; l'ufficio rilascia copia dell'atto	art. 8, c. 3

Eccezione. Se l'adesione riguarda un atto di recupero (per esempio di crediti d'imposta non spettanti o inesistenti), le somme non possono essere rateizzate né compensate con crediti in F24 (art. 8, c. 2-bis, D.Lgs. 218/1997).

> **Senza pagamento non c'è adesione.** L'accordo firmato si perfeziona solo con il versamento dell'intero importo o della prima rata entro 20 giorni. Prima di firmare occorre verificare che la liquidità per la prima rata ci sia davvero.

07 Se una rata salta

Il mancato pagamento delle rate successive alla prima segue le regole dell'art. 15-ter D.P.R. 602/1973, richiamato dall'art. 8, c. 4, D.Lgs. 218/1997.

— **Decadenza.** Si decade dalla rateazione se una rata diversa dalla prima non è pagata entro il termine di pagamento della rata successiva. Il residuo di imposte, interessi e sanzioni viene iscritto a ruolo e si

aggiunge la sanzione per omesso versamento (art. 13 D.Lgs. 471/1997) aumentata della metà, calcolata sull'imposta residua (art. 15-ter, c. 2).

— **Lieve inadempimento.** Non si decade se il versamento è insufficiente per una frazione non superiore al 3% e comunque non oltre € 10.000, oppure se la prima rata (o l'unica soluzione) è pagata con un ritardo non superiore a 7 giorni (art. 15-ter, c. 3 e 4). In questi casi si iscrivono a ruolo solo la parte non pagata, la relativa sanzione e gli interessi.

— **Rimedio.** L'iscrizione a ruolo è evitata se si regolarizza con il ravvedimento operoso entro il termine della rata successiva o, per l'ultima rata, entro 90 giorni dalla scadenza (art. 15-ter, c. 6).

Consiglio pratico. Domiciliare le rate o fissare promemoria con qualche giorno di anticipo. Un piano di 16 rate trimestrali dura quattro anni: è facile perdere una scadenza quando cambiano gli addetti amministrativi.

08 Adesione o ricorso: un confronto

Non firmare l'adesione non chiude ogni porta: anche durante il processo è possibile una conciliazione, con sanzioni ridotte al 40% del minimo se si concilia in primo grado, al 50% in secondo grado e al 60% in Cassazione (art. 48-ter D.Lgs. 546/1992). La riduzione è però meno favorevole di quella dell'adesione e nel frattempo si sostengono i costi del giudizio.

	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	RICORSO AL GIUDICE TRIBUTARIO
Sanzioni	Un terzo del minimo	Integrali se si perde; ridotte solo in caso di conciliazione (40%, 50% o 60% del minimo)
Tempi	Settimane o pochi mesi	Anni, se si arriva al secondo grado o in Cassazione
Esito	Concordato e definitivo	Incerto: può annullare l'atto o confermarlo per intero
Pagamento nel frattempo	Termini sospesi durante la trattativa; dopo l'accordo unica soluzione o rate	Riscossione provvisoria di una parte delle imposte in pendenza di giudizio, salvo sospensione
Quando è preferibile	Rilievi in parte fondati o valutativi, interesse a chiudere e programmare il pagamento	Questioni di diritto forti, vizi dell'atto, prova dell'ufficio carente

La scelta va fatta sulla base dei numeri e dei documenti, non dell'irritazione per la contestazione. Un'adesione ben negoziata spesso costa meno di una causa vinta solo in parte; una pretesa infondata, invece, va contestata senza esitazioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

D.Lgs. 218/1997, artt. 2, 5, 5-quater, 6, 7, 8 e 9

L. 212/2000, art. 6-bis

D.Lgs. 13/2024 (modifiche per gli atti emessi dal 30 aprile 2024)

D.P.R. 602/1973, artt. 15 e 15-ter

D.Lgs. 546/1992, artt. 21 e 48-ter

D.Lgs. 74/2000

Vuoi applicarla *al tuo caso*?

Partiamo dai tuoi numeri e dai tuoi documenti e verifichiamo insieme cosa serve davvero.

Tentori TLS · www.tentoritls.it/prenota · info@tentoritls.it · +39 031 547 8406

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.